

Sentenza Corte di Cassazione 18 marzo 2002, n. 3920

Assunzioni obbligatorie – Recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova - Obbligo di contestuale indicazione dei motivi – Insussistenza

Il sistema legislativo di protezione dei lavoratori avviati obbligatoriamente e assunti in prova, pur consentendo il controllo giudiziario sul corretto esercizio del potere di recesso da parte del datore di lavoro, non richiede che la indicazione dei motivi del recesso sia contestuale alla manifestazione della volontà di recesso dal rapporto in prova, sicché l'assenza di una motivazione contestuale all'atto di licenziamento non può, di per sé, incidere sulla validità ed efficacia del medesimo.